

*L'inapplicabilità dei limiti alla pignorabilità di stipendi e pensioni a seguito del decreto "salva Italia" e i correttivi adottati col d.l. 83/2015*

*Inapplicability of salaries and pensions distraint limits after the decreto "salva Italia" and corrective actions by d.l. 83/2015*

di Nicola Longobardi  
(id orcid.org/0000-0002-6626-4020)

**Abstract:** Al fine di tutelare interessi di rango costituzionale, il legislatore italiano prevede una serie di limitazioni al pignoramento dello stipendio e della pensione. Tuttavia, a seguito del decreto "salva Italia" (d.l. n. 201/2011), esse hanno perso la loro applicazione, in modo del tutto involontario, nei casi legalmente imposti di accredito della mensilità sul conto corrente, comportando una pignorabilità senza limiti. A seguito dell'indicata riforma, l'orientamento giurisprudenziale maggioritario nega la possibilità di far salva tale tutela. Per contro, un orientamento minoritario ha pronunciato alcune decisioni favorevoli al debitore. In questa situazione antinomica, sono intervenuti dei correttivi in ambito amministrativo e normativo. Dopo alcuni tentativi parziali e non definitivi, il problema sembra essere stato risolto dal d.l. 83/2015, ma esclusivamente per i pignoramenti successivi alla data di entrata in vigore.

**Abstract:** The italian law provides restrictions on the attachment of salaries and pensions to protect constitutional interests. However, after the decreto "salva Italia" (d.l. n. 201/2011), in cases of deposit on current account imposed by law, the creditors can distraint them without any legal limits. After the reform, most judges have refused to recognize protection to the debtors. Just few judges have pronounced some favourable decisions for the debtors. In this chaotic situation, an administrative regulation and some laws have tried to solve the problem, but initially without a full success. Just from June 2015, the problem has been solved with the d.l. 83/2015, but exclusively for distraints following the date of entry into force of the law.

**Parole chiave:** conto corrente - d.l. 83/2015 - d.l. 201/2011 "salva Italia" - debitore - l. 147/201 - l. 208/2015 - limiti - pensione - pignoramento - stipendio - tutela minimo vitale

**Keywords:** Current Account - d.l. 83/2015 - d.l. 201/2011 "salva Italia" - Debtor Safeguard - l. 147/201 - l. 208/2015 - Limits - Pension - Distraint - Salary - Minimum Substistence

## **1. La disciplina codicistica del pignoramento presso terzi e i limiti alla pignorabilità dello stipendio. Introduzione**

Al fine di vedere soddisfatto il proprio diritto, tra le varie modalità di espropriazione riconosciute dall'ordinamento, il creditore può scegliere quella presso terzi (artt. 543 ss. c.p.c.). Questa particolare procedura esecutiva è diretta nei confronti del c.d. *debitor debitoris*, ossia consiste nell'espropriazione di crediti vantati dal debitore verso terzi ovvero di cose del debitore che sono in possesso di terzi<sup>1</sup>.

Il codice di procedura e numerose leggi speciali individuano particolari categorie di beni che non possono formare oggetto di espropriazione forzata e che, pertanto, comportano una limitazione legale al principio della responsabilità patrimoniale del debitore, stabilito dall'art. 2740, comma 1, c.c.(Punzi 2013).

Per quanto qui interessa, all'art. 545 c.p.c. il legislatore codicistico dispone alcune limitazioni assolute e relative al pignoramento di crediti<sup>2</sup>. I commi 3 e 4 si occupano dei crediti pecuniari dovuti da privati a titolo di stipendio, salario o altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, incluse quelle dovute per causa di licenziamento; è previsto che questi possano essere pignorati per soddisfare crediti alimentari, nella misura autorizzata dal presidente del Tribunale o dal Giudice delegato, mentre siano pignorabili nei limiti di un quinto per i tributi dovuti allo Stato, alle Province e ai Comuni, e nella medesima misura per crediti di qualsiasi altra natura.

La disciplina dell'art. 545 c.p.c. evidenzia come, in presenza di crediti del debitore che trovano la propria giustificazione in interessi costituzionalmente rilevanti e posti a tutela della persona (artt. 36 e 38 Cost.), il legislatore ponga un freno al soddisfacimento delle pretese creditorie. Viene limitato l'oggetto della responsabilità del debitore e, dunque, il patrimonio sottoponibile ad espropriazione.

In questo modo, si evita che l'azione esecutiva esercitata dal creditore possa compromettere la dignità personale del debitore esecutato mediante la sottrazione totale del reddito necessario al proprio sostentamento, fino a non permettergli di attendere alle sue fondamentali esigenze di vita.

Analogamente a quanto avviene nelle altre modalità esecutive, anche nel pignoramento presso terzi può configurarsi il concorso di più creditori<sup>3</sup>. L'art. 545, comma 5 c.p.c. disciplina questa ipotesi disponendo che «il pignoramento per il simultaneo concorso delle cause indicate precedentemente non può estendersi oltre la metà dell'ammontare delle somme predette». Ciò vuol dire che, qualora concorrano crediti derivanti da cause diverse - ad esempio un credito alimentare e un credito derivante da un tributo non pagato - i creditori hanno la possibilità di pignorare simultaneamente lo stipendio del debitore, ma non oltre la metà del suo importo. Se, invece, vi sono più crediti che derivano dalla stessa causa - ad esempio un credito avente ad oggetto un tributo statale e uno riguardante un tributo comunale - i creditori non potranno pignorare simultaneamente lo stipendio del debitore oltre la misura del quinto.

---

<sup>1</sup> Sul pignoramento presso terzi v. Cirillo 2015, Crivelli 2011 e Diana 2015.

<sup>2</sup> Al comma 1 è prevista l'assoluta impignorabilità dei crediti alimentari, mentre viene ammessa per cause di alimenti, a seguito dell'autorizzazione del presidente del Tribunale o del giudice da lui delegato, per la parte determinata dal medesimo con proprio decreto. Il comma 2 dispone l'impignorabilità dei crediti aventi ad oggetto sussidi di grazia o di sostentamento a persone iscritte nell'elenco dei poveri, sussidi dovuti per maternità, malattie o funerali da casse di assicurazione, da enti di assistenza o da istituti di beneficenza.

<sup>3</sup> La pluralità di creditori può verificarsi in due diversi ipotesi. Nella prima, sulla base dell'art. 493 c.p.c., i creditori propongono congiuntamente istanza di pignoramento presso il terzo. Nella seconda, a seguito di un pignoramento già proposto, altri creditori possono intervenire *ex art.* 499 c.p.c.

A ben vedere, la disciplina codicistica in tema di crediti da lavoro subordinato non è esaustiva. Difatti, essa si limita a parlare di stipendi, salari e altre indennità dovute da privati.

La disciplina di riferimento in materia di dipendenti della pubblica amministrazione è contenuta nel d.p.r. 5 gennaio 1950, n. 180. L'art. 1 del d.p.r. n. 180 del 1950 dispone che non possono essere sequestrati, pignorati o ceduti gli stipendi, i salari, le paghe, le mercedi, gli assegni, le gratificazioni, le pensioni, le indennità, i sussidi e i compensi di qualsiasi specie che la Pubblica Amministrazione (Stato, province, comuni, istituzioni ed enti pubblici, aziende municipalizzate, imprese che erogano un servizio pubblico di comunicazioni o di trasporto) corrisponde ai propri dipendenti, salariati, pensionati e a qualunque altra persona, fatte salve le eccezioni stabilite negli articoli successivi e in altre disposizioni di legge.

A seguito di alcune pronunce da parte della Corte Costituzionale<sup>4</sup>, si è giunti a una sostanziale equiparazione tra disciplina dei lavoratori pubblici e privati. Difatti, l'art. 2 del d.p.r. n. 180 del 1950 prevede oggi un regime di impignorabilità relativa di fatto analogo a quello dell'art. 545, commi 3 e 4, c.p.c.:

a) Fino ad un terzo, valutato al netto delle ritenute, per debiti dovuti per causa di alimenti.

b) Fino ad un quinto, al netto delle ritenute, per debiti verso lo Stato e verso gli altri enti, aziende ed imprese da cui il debitore dipende, derivanti dal rapporto di impiego o di lavoro.

c) Fino ad un quinto, al netto delle ritenute, per tributi dovuti dall'impiegato o salariato allo Stato, alle province ed ai comuni, ed in eguale misura per ogni altro credito non rientrante nei casi precedenti.

d) Fino ad un quarto quando concorrono le cause indicate alle lettere b) e c) e fino alla metà, sempre al netto delle ritenute, quando concorra anche la causa di cui alla lettera a).

## ***2. La disciplina sul pignoramento della pensione e altre prestazioni assistenziali. La tutela del minimo vitale***

La disciplina dei limiti al pignoramento testé indicata (art. 2 d.P.R. n. 180 del 1950) si applica altresì in tema di pensioni e altre indennità assistenziali. Tuttavia, anche in questo campo sussisteva una differenziazione di trattamento normativo tra pensioni a favore di pensionati ex lavoratori privati<sup>5</sup> e pensioni a favore di pensionati ex lavoratori pubblici<sup>6</sup>. Successivamente, si è giunti ad una equiparazione, prima sostanziale, a seguito degli interventi della Corte Costituzionale<sup>7</sup>, e poi anche formale, a causa della soppressione dell'INPDAP e conseguente attribuzione delle relative funzioni all'INPS<sup>8</sup>.

In questa sede, merita particolare attenzione la sentenza della Corte Costituzionale n. 506 del 2002, che si è occupata di un aspetto particolarmente innovativo in tema di pensioni. È stata dichiarata l'illegittimità dell'art. 128 del r.d. n. 1827 del 1935 e degli artt. 1 e 2 del d.p.r. n. 180 del 1950 per violazione degli artt. 3 e 38 cost., «nella parte in cui escludono la pignorabilità per ogni credito dell'intero ammontare di pensioni, assegni ed indennità previdenziali, anziché prevedere l'impignorabilità – con le eccezioni previste dalla legge per crediti qualificati – della sola parte delle

<sup>4</sup> v. Corte cost., 25 marzo 1987, n. 89. 1987. Corte cost., 7 luglio 1988, n. 878. 1988. Corte cost., 19 marzo 1993, n. 99. 1993. Corte cost., 20 novembre 2002, n. 506.

<sup>5</sup> Erogate dall'INPS e disciplinate precedentemente dal r.d. 4 ottobre 1935, n. 1827 e dall'art. 69 della l. 30 aprile 1969, n. 153.

<sup>6</sup> Erogate dall'INPDAP e disciplinate dal d.P.R. n. 180 del 1950, in particolare art. 2.

<sup>7</sup> v. Corte cost. 25 marzo 1987 n. 89. Corte cost. 30 novembre 1988 n. 1041. Corte cost. 22 novembre 2002 n. 468.

<sup>8</sup> d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in l. 22 dicembre 2011 n. 214.

pensioni, indennità o altri assegni di quiescenza necessaria per assicurare al pensionato mezzi adeguati alle esigenze di vita e la pignorabilità nei limiti del quinto della residua parte» (Corte cost. 4 dicembre 2002 n. 506).

In altre parole, la Consulta ha prima dichiarato che l'assoluta impignorabilità della pensione, sia pubblica che privata, per ogni credito – cioè avente natura differente rispetto alle eccezioni *ex art. 2* del d.p.r. n. 180 del 1950 – non è conforme all'art. 3 cost.; poi ha precisato che, ai sensi dell'art. 38 cost., l'impignorabilità è da ritenersi ammissibile limitatamente alla parte necessaria ad assicurare i mezzi adeguati alle esigenze minime di vita del soggetto pensionato (c.d. minimo vitale): solo la parte eccedente tale somma è pignorabile nei limiti del quinto *ex art. 545*, comma 4, c.p.c.. Diversamente, per quanto riguarda le categorie di creditori qualificati indicati dall'art. 2, comma 1, n. 1, 2 e 3 d.P.R n. 180 del 1950, la pensione è pignorabile per l'intero ammontare – incluso il minimo vitale – entro i limiti indicati dalla Legge. La ragione di quest'ultima eccezione si giustifica con la peculiare natura dei crediti indicati dalla legge, in quanto attuativi di altri valori costituzionali concorrenti (in particolare, artt. 29, 30, 53 Cost.).

In questo modo si è venuta a creare una disciplina particolarmente favorevole per i soli casi di pignoramento avente ad oggetto crediti del debitore aventi natura pensionistica o assistenziale. Invero, l'esigenza di una distinzione tra trattamenti retributivi e trattamenti pensionistici-assistenziali era già stata rilevata e giustificata anni addietro dalla stessa Corte Costituzionale<sup>15</sup>. La differenza di regime tra retribuzioni e pensioni non è irragionevole poiché trova fondamento nella intrinseca diversità di due situazioni giuridiche che rispondono a principi e finalità diversi, quali quelli espressi, rispettivamente, dagli artt. 36 e 38 Cost.

Con riferimento alla determinazione concreta del minimo vitale impignorabile, la Consulta ha rilevato l'inerzia del legislatore, precisando che «non rientra nel potere di questa Corte, ma in quello discrezionale del legislatore, individuare in concreto l'ammontare della pensione – o la parte di essa – soggetta ad impignorabilità assoluta». Più precisamente, l'esigenza di garantire un *minimum* adeguato alle esigenze di vita del soggetto che percepisce una pensione o altra somma a titolo assistenziale (*ex art. 38*, comma 2 cost.) deve comportare, da un lato, una compressione del diritto dei terzi di soddisfare le proprie ragioni creditorie sul bene-pensione, dall'altra, tale compressione non può essere totale ed indiscriminata. La sua individuazione deve rispondere a criteri di ragionevolezza, operando un attento bilanciamento tra i contrapposti interessi in gioco.

D'altra parte, le varie disposizioni in cui il legislatore ha fissato una soglia minima reddituale, sono tutte caratterizzate da valutazioni che investono anche altri valori, pertanto, in mancanza di un preciso intervento del legislatore, non è possibile applicarle in via generale per l'individuazione del c.d. minimo vitale (Corte cost. 4 dicembre 2002, n. 506)<sup>16</sup>.

Anche la giurisprudenza di legittimità aveva già seguito questa tendenza della Corte Costituzionale, nel senso di riconoscere un *minimum* assolutamente impignorabile a tutela del soggetto pensionato e finalizzato ad attuare il principio solidaristico e di uguaglianza sostanziale (Cass. 11 giugno 1999 n. 5761)<sup>17</sup>.

---

<sup>15</sup> v. Corte cost. 12 aprile 1991 n. 55.

<sup>16</sup> Ad esempio, “la soglia dei redditi totalmente esenti da IRPEF” coinvolge valutazioni di natura tributaria, “l'assegno sociale” (l. 335/1995) e “la soglia di povertà” (d.l. 237/1998) si ispirano anche ad esigenze di finanza pubblica.

<sup>17</sup> Ha dichiarato la nullità, *ex art. 1418*, comma 1 c.c., del pignoramento avente ad oggetto un emolumento spettante a titolo di invalidità civile, poiché colpiva un bene sottratto alla garanzia patrimoniale del creditore precedente. Nello stesso senso, v. Cass. 17 gennaio 2007 n. 963 e Cass. 22 marzo 2011, n. 6548.

Solo qualche anno dopo la sentenza n. 506 del 2002 della Corte Costituzionale, è intervenuto il legislatore. L'art. 1, comma 346, della l. 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria del 2006) ha aggiunto un nuovo comma all'art. 1 del d.p.r. n. 180 del 1950, prevedendo che in caso di cessione della pensione deve essere fatto salvo l'importo corrispondente al trattamento minimo.

Tuttavia, anche in questo caso non è stato indicato dal legislatore un preciso criterio di individuazione del minimo vitale. Per la sua concretizzazione si richiedeva, inevitabilmente, un rinvio a norme che si occupavano di fattispecie differenti.

In questa fase, la Corte di Cassazione si è pronunciata nuovamente ed il principio di diritto da essa affermato è il seguente: l'indagine circa la sussistenza o l'entità della parte di pensione necessaria per assicurare al pensionato mezzi adeguati alle sue esigenze di vita e, in quanto tale, legittimamente assoggettabile al regime di assoluta impignorabilità – con le sole eccezioni, tassativamente indicate, di crediti qualificati – è di competenza esclusiva del legislatore. Tuttavia, in difetto di precisi interventi in tal senso, è rimessa alla valutazione in fatto del giudice dell'esecuzione ed è incensurabile in Cassazione se logicamente e congruamente motivata (Cass., 22 marzo 2011, n. 6548.)<sup>18</sup>.

Nella maggior parte dei casi, le Corti di merito hanno individuato e motivato la determinazione del c.d. minimo vitale facendo rinvio al valore previsto per l'istituto del "trattamento minimo pensionistico garantito" (c.d. pensione minima), disciplinato dall'art. 6 del d.l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito in l. 11 novembre 1983, n. 638<sup>19</sup>.

Per individuare la porzione di pensione sottoponibile a pignoramento bisogna effettuare la differenza tra l'importo del trattamento pensionistico e le ritenute (ad esempio l'IRPEF); su questa si calcolerà la parte pignorabile nei limiti del quinto<sup>20</sup>. Se il risultato è già inferiore al minimo vitale, non sarà ammessa alcuna ritenuta; in caso contrario, sarà ammessa la ritenuta del quinto, ma in misura parziale qualora questa vada ad incidere sul trattamento minimo.

Pertanto, pur in assenza di un intervento risolutivo del legislatore, il minimo vitale è stato garantito nella prassi grazie alle interpretazioni della giurisprudenza di merito, con le sole eccezioni previste per i crediti qualificati indicati dalla legge (*ex art. 2 n.1, 2 e 3 d.p.r. n. 180 del 1950*), in cui la pensione risulta aggredibile anche nel minimo vitale, ma pur sempre nei limiti stabiliti dalla legge.

Dopo ben tredici anni dalla sentenza n. 506/2002 della Corte costituzionale, il legislatore è intervenuto in modo risolutivo, nel mese di giugno 2015, con il d.l. 83/2015. Finalmente, con esso si è occupato della determinazione dell'ammontare del minimo vitale, ancorandolo alla misura dell'assegno sociale<sup>21</sup> aumentata della metà. In questo modo è stato garantito, per via normativa, un eguale trattamento per tutti i pensionati.

---

<sup>18</sup> nello stesso senso v. Cass. 7 agosto 2013 n. 18755 e Cass. ordinanza 18 novembre 2014, n. 24536.

<sup>19</sup> Il trattamento pensionistico minimo garantito (o pensione minima) consistente in un'integrazione che lo Stato corrisponde al pensionato, tramite l'INPS, quando il reddito pensionistico risulta inferiore al valore fissato dal legislatore, con aggiornamento annuale. L'importo pensionistico inferiore a tale soglia è ritenuto dalla legge non sufficiente a consentire una vita dignitosa *ex art. 38 cost. e*, in tali casi, il pensionato ha diritto ad una integrazione finalizzata a garantirgliela. Per l'anno 2015, l'importo è pari a 502,39 euro mensili, 6.531,07 euro annui.

<sup>20</sup> La concessione del trattamento minimo, ai sensi dell'art. 6 del d.l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito in l. 11 novembre 1983, n. 638, era inizialmente rapportata ai redditi posseduti dal solo pensionato. Successivamente, il d.l. 30 dicembre 1992, n. 503 ha subordinato la concessione del trattamento minimo anche ad una soglia che tenga conto della somma dei redditi personali dei coniugi.

<sup>21</sup> L'assegno sociale consiste in una prestazione economica, erogata a domanda, in favore dei cittadini che possiedano i requisiti legali e si trovino in condizioni economiche particolarmente disagiate, con redditi non superiori alle soglie previste annualmente dalla legge. Ha sostituito la pensione sociale a decorrere dal 1 gennaio 1996, come previsto dalla

Per questioni di chiarezza espositiva ed altre ragioni, di cui si dirà in seguito, si fa rinvio al paragrafo conclusivo del presente lavoro per analizzare la citata riforma ed i suoi effetti.

Infine, è opportuno precisare che i limiti alla pignorabilità finora analizzati non si applicano alle ipotesi di esecuzione concorsuale. In tal caso, trova applicazione l'art. 46 l. fall., in forza del quale «gli assegni aventi carattere alimentare, gli stipendi, pensioni, salari e ciò che il fallito guadagna con la sua attività, entro i limiti di quanto occorre per il mantenimento suo e della famiglia». Spetta al giudice delegato determinare con decreto motivato tali limiti, tenendo conto della condizione personale del fallito e di quella della sua famiglia.

### **3. Il problema a seguito del decreto c.d. “salva Italia”**

Concluso l'esame della disciplina rilevante, il presente lavoro si vuole occupare di alcuni problemi applicativi, sorti recentemente, in tema di limiti legali alla pignorabilità dei crediti che trovano la propria causa nel rapporto di lavoro subordinato, sia pubblico che privato, e nel trattamento pensionistico.

La giurisprudenza afferma in modo consolidato che queste particolari tutele, legalmente riconosciute al debitore, operino solo nel caso in cui il pignoramento avvenga presso il terzo, direttamente alla fonte del credito lavorativo o assistenziale, ossia presso il datore di lavoro o l'ente previdenziale. In quest'ultimo caso, non v'è dubbio che le somme da questi dovute rappresentino un credito da lavoro o pensionistico e, conseguentemente, siano soggette ai limiti stabiliti dall'art. 545 c.p.c. e dagli artt. 1 e 2 d.p.r. n. 180 del 1950. Viceversa, quando il creditore pignorante sottoponga a pignoramento il conto corrente, sul quale affluiscono anche le retribuzioni lavorative o il trattamento pensionistico, il credito pignorato presso la banca avrà ad oggetto la restituzione di tutte le somme in esso depositate. Trovando titolo nel rapporto di conto corrente con la banca, il credito in questione sarà assoggettato alla disciplina dell'art. 1834 c.c. e, conseguentemente, non si applicheranno le limitazioni al pignoramento previste dall'art. 545 c.p.c.

Più genericamente, la Corte di Cassazione afferma che, in tutti i casi in cui le somme di denaro a titolo di stipendio o pensione entrino a far parte del patrimonio del debitore – sia nel suo diretto possesso, sia che esse risultino depositate a suo nome presso banche –, il limite del quinto cessa di operare. Da quel momento, tali somme perdono la natura di credito *tout court* e vanno a “confondersi” col resto del patrimonio del debitore. L'art. 545 c.p.c. cessa la sua operatività, in quanto si riferisce testualmente a «crediti da lavoro» impignorabili. Sulla base di analoghi presupposti, si giunge alla medesima conclusione con riferimento all'art. 2 del d.p.r. n. 180 del 1950, in tema di crediti pensionistici. Da quel momento, il creditore dovrà ricorrere alla procedura esecutiva ordinaria nei confronti del debitore.

Sino a qualche anno fa, questa carenza di tutela del debitore dovuta ad una interpretazione *stricto iure* era limitata a rare ipotesi: un lavoratore o un pensionato aveva la facoltà di scegliere se aprire un conto corrente e, soprattutto, se depositare in esso il proprio stipendio o pensione. Il debitore accorto evitava di depositare in banca tali somme, così beneficiando dei limiti stabiliti dalla legge nel caso di azione esecutiva presso il terzo. Sennonché, dal 2012, la questione si è ripresentata con caratteri di diffusione ed inevitabilità.

---

1. 335 del 1995. Il diritto alla prestazione è accertato in base al reddito personale per i cittadini non coniugati e in base al reddito cumulato con quello del coniuge, per i cittadini coniugati. Il suo valore viene quantificato annualmente con circolare dell'INPS, per il 2015 esso ammonta ad euro 448, 51 mensili.

Il governo Monti ha emanato il d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 (c.d. decreto salva Italia), convertito in l. 22 dicembre 2011, n. 214. Tra i vari obiettivi di crescita e rilancio dell'economia del paese, il provvedimento normativo ad oggetto ha adottato misure incisive in tema di evasione fiscale. Più precisamente, l'art. 12, comma 1, ha ridotto ad euro 1.000,00 la soglia massima consentita per il trasferimento di denaro contante<sup>22</sup>, imponendo l'obbligo di tracciabilità dei pagamenti superiori a tale importo.

Il comma 2, lett. c) del medesimo articolo prevede espressamente che «lo stipendio, la pensione, i compensi comunque corrisposti dalle pubbliche amministrazioni centrali e locali e dai loro enti, in via continuativa a prestatori d'opera e ogni altro tipo di emolumento a chiunque destinato, di importo superiore a mille euro, debbono essere erogati con strumenti di pagamento elettronici bancari o postali, ivi comprese le carte di pagamento prepagate (...). Il limite di importo di cui al periodo precedente può essere modificato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze».

In altre parole, la disposizione comporta che i lavoratori e i pensionati non possano più incassare personalmente la propria somma di denaro mensile, laddove questa sia superiore a 1.000,00 euro. In tal caso, essi debbono, obbligatoriamente, far accreditare dette somme dal datore di lavoro o dall'ente previdenziale su strumenti e prodotti che garantiscano la tracciabilità: ad esempio, un conto corrente o un libretto di risparmio bancario o postale.

L'art. 12 del decreto legge in questione ha sollevato due problemi di particolare rilevanza. In primo luogo, ha imposto di fatto l'obbligo di sottoscrivere un contratto di conto corrente a tutti quei soggetti titolari di uno stipendio o pensione superiore ai mille euro<sup>23</sup>. A causa di ciò, numerose associazioni dei consumatori hanno sollevato dubbi e perplessità circa la sua legittimità, lamentando una eccessiva limitazione all'autonomia privata, tale da impedire la scelta di non ricorrere ad un rapporto di conto corrente con una banca.

In realtà, è innegabile la presenza, sempre più frequente, di recenti tendenze legislative orientate in tal senso. Il ricorso al conto corrente o ad altri mezzi tracciabili è imposto per un numero di operazioni sempre più crescente: si pensi al pagamento del canone di locazione di immobili ad uso abitativo<sup>24</sup> e ai movimenti finanziari relativi ai rapporti contrattuali e di finanziamento con la pubblica amministrazione<sup>25</sup>.

Ancorché qualche dubbio sulla legittimità di queste disposizioni sorga spontaneo, è pur vero che la moderna economia presuppone fisiologicamente il ricorso ai suddetti strumenti. Inoltre, si è assistito ad un'ampia diffusione di contratti di conto corrente con gestione *online* del rapporto senza costi e senza imposte<sup>26</sup>, evitando così il sacrificio economico periodico a carico del correntista.

---

<sup>22</sup> In tal senso ha modificato l'art. 49, comma 1 del d.lgs. 231/2007

<sup>23</sup> A tal riguardo, parte della dottrina parla di "contratto imposto", nozione di matrice francese. Sul punto v. Roppo 2011. Secondo l'a., per contratto imposto si intende l'obbligo legale di contrarre. Il contratto è accordo di volontà delle parti, ma in tali casi il contratto può non avere alla base la volontà di una delle parti, poiché costretta al contratto dalla legge anche contro la sua volontà.

Diversamente, in questi casi, altra parte della dottrina suole parlare di "obbligo a contrarre". Quest'ultimo riguarderebbe l'obbligo di concludere un contratto, privando una delle parti circa la libertà di scelta se contrattare o meno, ma non anche relativamente alla determinazione del contenuto. Per contro, nel contratto imposto le parti sono libere di addivenire alla stipulazione ma, ove decidano di concludere un contratto, sono vincolate (parzialmente o integralmente) quanto al contenuto, predeterminato dalla legge. In tal senso v. Galgano 2014.

<sup>24</sup> art 1, comma 50 della l. 27 dicembre 2013, n. 147.

<sup>25</sup> v. artt. 3 e 6 l. 13 agosto 2010, n. 136.

<sup>26</sup> L'imposta di bollo sui conti correnti è stata prevista dal d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 642. Il d.l. n. 201 del 2011, ha modificato la disciplina dell'imposta di bollo applicabile agli estratti di conto corrente, ai rendiconti dei libretti di risparmio ed alle comunicazioni inviate alla clientela relative a prodotti finanziari. Le modifiche hanno trovato applicazione a partire dal 1 gennaio 2012, secondo le modalità stabilite con Decreto del Ministero dell'Economia e delle

Quindi, pare opportuno affermare che la compressione dell'autonomia privata in oggetto sia frutto di un equo bilanciamento tra contrapposti interessi di carattere generale e non possa ritenersi costituzionalmente illegittima per eccessiva lesione all'autonomia dei privati. Più precisamente, in questo caso, la conclusione del contratto imposta dalla legge trova la propria giustificazione nel soddisfacimento dell'interesse generale al pagamento dei tributi (art. 53 cost.).

Il secondo problema sollevato dall'art. 12 del decreto "salva Italia" presenta connotati di maggior gravità e discende dall'obbligo legale di far accreditare lo stipendio o la pensione sul conto corrente, ove abbia importo superiore agli euro 1.000,00. I creditori di un soggetto lavoratore o pensionato hanno la possibilità di pignorare integralmente il conto presso gli istituti bancari o le poste, compresa la pensione e gli stipendi in esso obbligatoriamente versati, incluse le mensilità precedenti non prelevate e quelle che verranno accreditate nelle more del procedimento, senza il limite del quinto e, soprattutto, senza che il debitore possa rifiutarsi di far confluire dette somme sul conto.

In questo modo, il debitore viene potenzialmente privato di tutte le somme da lui possedute, senza poter beneficiare dei limiti riconosciuti dalla legge a tutela della sua dignità personale.

Peraltro, dal 1 ottobre 2012<sup>27</sup>, in assenza di un conto corrente bancario o postale intestato al pensionato, l'INPS trattiene le somme dovute finché non gli viene comunicato il codice IBAN di riferimento. Perciò, non è realizzabile nemmeno l'*escamotage* consistente nell'accredito della pensione su un conto intestato a un terzo: l'ente pubblico previdenziale ha richiesto espressamente, in diverse circolari, che il conto debba essere intestato al beneficiario della pensione e non ad altri soggetti.

La carenza di tutela del debitore, precedentemente relegata a casi marginali, ha assunto caratteri di ordinarietà, interessando chiunque percepisca uno stipendio o una pensione superiore ai 1.000,00 euro. L'orientamento giurisprudenziale già presente sul tema dell'accredito dello stipendio o pensione sul conto corrente, al quale si è fatto rinvio in precedenza, si è dimostrato resistente anche all'entrata in vigore della nuova disciplina finalizzata alla lotta contro l'evasione fiscale.

Nel 2012, la Cassazione si occupata di una ipotesi precorritrice rispetto alla problematica sollevata dalla riforma del governo Monti. Nel caso di specie, al momento della conclusione di un contratto di lavoro subordinato, veniva imposto ai nuovi assunti la stipula di un contratto di conto corrente bancario. Successivamente, è stato richiesto - e concesso - il pignoramento integrale del conto sul quale era stato, per l'appunto, accreditato lo stipendio del debitore esecutato.

La Corte ha affermato, o meglio riaffermato, che «nessuna preclusione o limitazione sussiste, in ordine alla sequestrabilità e pignorabilità» delle retribuzioni percepite, «ormai definitivamente acquisite dal dipendente e confluite nel suo patrimonio, sia che esse si trovino nel suo diretto possesso, sia che esse risultino depositate a suo nome presso banche ed assoggettate, quindi, alla disciplina dell'art. 1834 c.c.» (Cass. sez. lav. 9 ottobre 2012 n. 17178). Per individuare la natura di un credito pecuniario, bisogna far riferimento al titolo in forza del quale le somme siano dovute ed ai soggetti coinvolti nel rapporto obbligatorio.

---

Finanze del 24 maggio 2012 (G.U. n. 127 del 1 giugno 2012). Dal 1 gennaio 2013 è in vigore la nuova imposta di bollo pari a 34,20 euro per le persone fisiche e 100 euro per le persone giuridiche. L'art. 2, comma 4, del d.m. 24 maggio 2012 prevede un'esenzione in base alla quale «se il cliente è persona fisica, l'imposta non è dovuta per gli estratti conto e i rendiconti il cui valore medio di giacenza non supera i 5.000,00 euro». L'art. 2, comma 2, del d.m. 24 maggio 2012, precisa che «in caso di più rapporti di conto corrente ovvero di libretti identicamente intestati, l'imposta di cui al comma 1 è dovuta con riferimento a ciascun rapporto ovvero libretto». Sono esenti in modo assoluto dall'imposta di bollo i cd. «conti di base», destinati a fasce sociali svantaggiate.

<sup>27</sup> data di entrata in vigore dei nuovi obblighi, prevista dal decreto "salva Italia"



Il contratto di conto corrente bancario, disciplinato dall'art 1852 c.c. «rappresenta un negozio innominato misto avente natura complessa, alla cui costituzione e disciplina concorrono plurimi e distinti schemi negoziali», i quali, si fondono in un'unica struttura contrattuale complessa in ragione dell'unitarietà della causa. Nella struttura del rapporto si inserisce il contratto di deposito, in forza del quale il correntista può depositare i propri risparmi sul conto, e la banca risulta obbligata alla restituzione delle somme in esso confluite<sup>28</sup>.

La Corte ha precisato che l'apertura del conto corrente, ancorché nel caso esaminato veniva di fatto imposta al momento della stipulazione del contratto di lavoro subordinato, non può prescindere da una espressa e formale manifestazione di volontà del privato mediante sottoscrizione del contratto e conseguente rilascio della copia dei documenti imposti dalla legge. Nel caso di specie, la volontà di avvalersi del conto corrente è stata individuata da una serie di atti del debitore, tra i quali, l'accredito delle retribuzioni, la domiciliazione delle utenze, il collegamento di carte di credito e gli ordini imposti alla banca di compiere pagamenti o riscossioni di somme per conto del cliente e secondo le sue istruzioni.

Inoltre – prosegue la Corte – «trattandosi di un conto corrente “variamente movimentato” e non essendo, dunque, lo stesso qualificabile come di mero appoggio dei soli emolumenti retributivi la conseguenza che ne deriva è che tutto ciò che ivi veniva accreditato nel momento stesso dell'acquisizione della relativa disponibilità da parte del titolare era destinato a confondersi con le altre somme già ivi esistenti, diventando, per effetto dell'accredito sul conto corrente, irrilevante il titolo dell'annotazione».

Nel momento in cui le somme dovute per crediti da lavoro confluiscono sul conto corrente o sul deposito bancario del debitore eseguito, le limitazioni al pignoramento *ex art. 545, commi 3 e 4 c.p.c.* non si applicano, in quanto queste riguardano esclusivamente i “crediti da lavoro”. «Il denaro è il bene fungibile per eccellenza» (Cass. sez. lav. 9 ottobre 2012 n. 17178) e, in conseguenza di ciò, ai fini del pignoramento del conto, divengono irrilevanti le ragioni per cui le singole somme sono state versate in esso.

Le argomentazioni della Suprema Corte appaiono convincenti per il caso concreto, tuttavia, non pare altrettanto sostenibile con riferimento alle fattispecie derivanti dall'applicazione dell'art. 12 del decreto “salva Italia”. L'imposizione della stipulazione di un rapporto di conto corrente, unito al relativo obbligo di accredito della retribuzione o pensione, colpiscono tutti i lavoratori e pensionati che percepiscano una somma superiore ai 1.000,00 euro; è dunque evidente che, rispetto al caso analizzato dalla Cassazione, la mancanza di volontarietà assuma connotati più incisivi e soggettivamente generalizzati. Difatti, in tali ipotesi si pone un problema di totale mancanza di volontà della parte nella conclusione del contratto; a tal riguardo, la dottrina suole parlare di “obbligo a contrarre”<sup>29</sup>.

Pertanto, l'entrata in vigore dell'art. 12 della l. n. 214 del 2011, comma 2, lett. c), ha prodotto uno svuotamento sostanziale del campo di applicazione dell'art. 545 c.p.c. e di tutte quelle altre disposizioni che prevedono dei limiti alla pignorabilità di stipendi e trattamenti pensionistici, inclusa la tutela del “minimo vitale” della pensione.

---

<sup>28</sup> L'art. 1852 c.c. stabilisce espressamente che «il correntista può disporre in ogni momento delle somme risultanti a suo credito, salva l'osservanza del termine di preavviso eventualmente pattuito».

<sup>29</sup> Sul punto, v. nota 17.

Anziché notificare il pignoramento all'INPS o al datore di lavoro e accontentarsi del quinto, il creditore può attendere l'accredito nel conto ed aggredire quest'ultimo integralmente presso la banca, incluse le eventuali mensilità precedenti non prelevate.

Seppur è vero che, normalmente, i creditori privati non sono a conoscenza della banca presso la quale il debitore intrattiene il rapporto di conto corrente e perciò incontrano difficoltà nell'individuare, altrettanto non può dirsi quando creditore sia lo Stato o altro ente territoriale, per tributi ad esso dovuti.

In via di principio, nel nostro ordinamento vige il c.d. "segreto bancario", col quale si intende quel particolare vincolo di riserbo e segretezza relativo alle notizie in possesso delle banche concernenti la loro clientela, cioè i soggetti con i quali si siano svolte operazioni attive o passive, o anche semplici trattative (Cedro 2011). In realtà, la mancanza di una specifica disposizione che definisca il contenuto di tale obbligo ed i suoi limiti in modo soddisfacente rende difficile individuare le fonti del segreto bancario nell'ordinamento italiano<sup>30</sup>. Le ipotesi in cui il principio in oggetto viene derogato sono espressamente stabilite dal legislatore<sup>31</sup>.

La giurisprudenza costituzionale nega che il diritto alla riservatezza dei dati in possesso delle banche possa comprimere gli interessi generali tutelati da altre norme della Costituzione. Più precisamente, la Corte costituzionale ha affermato che il segreto bancario non è opponibile alle esigenze di accertamento della corretta corresponsione dei tributi<sup>32</sup>.

È evidente che l'interesse pubblico alla percezione dei tributi, peraltro strettamente connesso con gli inderogabili doveri di solidarietà sociale di cui agli artt. 2, 3 e 53 cost., non può trovare ostacolo nel segreto bancario. Il legislatore può comprimere il segreto bancario, in modo legittimo e conforme a Costituzione, ogni qual volta la disposizione sia finalizzata a garantire il corretto adempimento dell'obbligo costituzionale di cui all'art. 53.

Negli ultimi anni, il principio del segreto bancario è stato eliminato dal nostro ordinamento in materia tributaria e sostituito con l'opposto "principio della trasparenza bancaria". Sono sopraggiunti una serie di interventi legislativi finalizzati a combattere l'evasione e l'elusione fiscale<sup>33</sup>, tra i quali, anche il decreto salva Italia. Le riforme hanno incrementato i poteri di

---

<sup>30</sup> Secondo un primo orientamento il segreto bancario avrebbe la sua fonte normativa nell'art. 7 del Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), in tal senso v. Ruta 1983. Secondo diversi autori, è possibile individuare il fondamento negli artt. 1175, 1337 e 1375c.c., i quali, imponendo un generale obbligo di correttezza e buona fede nello svolgimento dei rapporti giuridici, comporterebbero l'obbligo di garantire la riservatezza dei dati conosciuti dalla banca nei rapporti con i clienti effettivi o potenziali, in tal senso v. Cedro 2011, Schiavolin 1996 e Serranò 2003. Infine, una risalente pronuncia della Corte di cassazione (Cass. 18 luglio 1974 n. 2147), ha ravvisato la fonte del segreto bancario nella consuetudine (uso normativo *ex art.* 1374 c.c.), in quanto derivante da un comportamento costante delle banche, tenuto nella convinzione di assolvere un preciso obbligo normativo.

<sup>31</sup> Ad esempio, l'art. 248, comma 2, c.p.p., consente all'autorità giudiziaria e agli ufficiali di polizia da questa delegati di esaminare atti, documenti e corrispondenza presso banche; l'art. 255 c.p.p., consente all'autorità giudiziaria di procedere al sequestro presso banche di qualsiasi cosa pertinente al reato, anche se non appartenga all'imputato o non sia iscritta a suo nome; l'art. 14 della l. 13 settembre 1982, n. 646, prevede la deroga al segreto bancario per controllare la provenienza di patrimoni intestati a presunti mafiosi.

<sup>32</sup> Sul punto v. Corte cost. 18 febbraio 1992 n. 51.

<sup>33</sup> In particolare, la l. 30 dicembre 1991, n. 413 ha disposto che l'accesso alle informazioni bancarie diventa una prerogativa ordinaria e non più eccezionale dell'Amministrazione finanziaria. Per favorire l'utilizzo di questo potere è stato abrogato il sistema del doppio filtro disciplinato dagli artt. 32, comma 1, n. 7, e 35 del d.p.r., 29 settembre 1973, n. 600 (esso consisteva nel necessario parere conforme dell'allora ispettore compartimentale e l'autorizzazione del presidente della Commissione tributaria di primo grado), prevedendo il superamento del segreto bancario attraverso la sola autorizzazione preventiva dell'autorità amministrativa gerarchicamente sovraordinata a quella precedente. L'art. 32 del d.p.r. n. 600 del 1973 (modificato dall'art. 18 della L. 30 dicembre 1991 n. 413), che consente agli uffici delle imposte di ottenere da parte degli enti creditizi dati, notizie e documenti relativi ai conti intrattenuti con il contribuente;

accertamento e gli strumenti a disposizione del Fisco. In particolare, è stata istituita la “anagrafe conti”, avente la finalità di registrare tutti i rapporti di conto corrente tra contribuenti e banche, ed è stato imposto l’obbligo a carico delle banche ed operatori finanziari di comunicare periodicamente all’anagrafe tributaria tutti i rapporti, le singole operazioni con il relativo importo ed ogni altra informazione relativa ai propri clienti necessaria ai fini dei controlli fiscali<sup>34</sup>.

Tutto ciò premesso, è evidente che lo Stato dispone attualmente di tutti gli strumenti idonei per una efficace riscossione dei tributi: può conoscere la banca di riferimento e la dimensione dei risparmi di ogni contribuente al fine di procedere alla riscossione dei tributi. In via di principio, nessun dato o documento relativo agli utenti dei servizi bancari, detenuto da banche o intermediari, può essere sottratto ai poteri di accertamento degli uffici tributari. L’unico limite a tali poteri è il principio di legalità, ovvero il loro esercizio è ammesso nelle ipotesi e secondo le modalità prestabilite dalla legge, ovvero in maniera non arbitraria ed indiscriminata.

Dopo l’entrata in vigore del d.l. 201 del 2011, Equitalia, la società incaricata della riscossione dei crediti tributari, può scegliere di non accontentarsi del pignoramento del quinto dello stipendio presso il datore di lavoro – o della pensione presso l’INPS –. Infatti, può decidere di rivolgersi direttamente alla banca con la quale il contribuente intrattenga un rapporto di conto corrente, al fine di pignorare gli interi risparmi in esso contenuti, senza alcun limite.

#### ***4. I nuovi limiti al pignoramento dello stipendio promosso da Equitalia***

A seguito di questo corto circuito normativo, si è verificato un fatto ancor più irragionevole. Alcuni mesi dopo l’entrata in vigore del decreto salva Italia, è intervenuto il d.l. 2 marzo 2012 n. 16, convertito con modificazioni dalla l. 26 aprile 2012, n. 44 (c.d. decreto Semplificazioni), il quale ha introdotto nuovi limiti in tema di pignoramento dello stipendio presso terzi disposti dall’agente della riscossione, cioè compiuti normalmente da Equitalia.

L’art. 3, comma 5, lett. *b*) del decreto Semplificazioni ha aggiunto l’art. 72-ter, al d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. Il presente articolo, rubricato «limiti di pignorabilità», prevede espressamente che «le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate dall’agente della riscossione:

- a) in misura pari ad 1/10 per importi fino a 2.500,00 euro;
- b) in misura pari a 1/7 per importi da 2.500,00 a 5.000,00 euro;
- c) resta ferma la misura di cui all’art. 545, comma 4 c.p.c., se le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative ai rapporti di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, superano i 5.000,00 euro».

La norma in questione, in maniera opposta rispetto agli effetti prodotti dall’art. 12 del d.l. 201 del 2011, parrebbe mostrare l’esplicita volontà legislativa di rafforzare la tutela del lavoratore nell’ipotesi in cui il pignoramento dello stipendio venga effettuato da Equitalia per la riscossione dei tributi; all’opposto, è evidente l’intenzione di non voler abrogare l’art. 545 c.p.c., bensì di rafforzarlo.

Tuttavia, a causa dell’art. 12 del decreto “salva Italia”, che ha imposto il ricorso al conto corrente per l’accredito dello stipendio superiore ad euro mille, questa maggior tutela è destinata a rimanere

---

il d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge il 4 agosto 2006, n. 248 che ha modificato l’art. 7 del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 605 istituendo l’Anagrafe Tributaria e prevedendo l’obbligo per gli operatori finanziari di comunicare ad essa l’esistenza e la natura dei rapporti intrattenuti con i clienti, con l’indicazione dei dati anagrafici di essi.

<sup>34</sup> Art. 11 del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in l. 22 dicembre 2011, n. 214.

lettera morta. I limiti più favorevoli non troveranno applicazione nel caso di pignoramento del conto corrente presso la banca o le poste.

### **5. *L'autoregolamentazione di Equitalia***

In attesa di una riforma normativa, nel tentativo di dare una risposta a questi vuoti di tutela involontariamente causati dal legislatore, nella prassi amministrativa è intervenuta una correzione proprio ad opera di Equitalia, l'ente che si è reso protagonista dei casi più numerosi ed eclatanti di pignoramento integrale di conti correnti contenenti stipendi e pensioni.

Il direttore generale ha sottolineato come il decreto "salva Italia" abbia, di fatto, creato un meccanismo dannoso per lavoratori e pensionati, non consentendo a questi alcuna via alternativa idonea a salvaguardare la tutela riconosciuta dalla legge alle proprie mensilità. In forza di ciò, ha provveduto ad emanare una nota in tema di «pignoramento a carico di lavoratori dipendenti e pensionati», che è stata trasmessa ad amministratori delegati e direttori generali di tutte le società di riscossione del paese<sup>35</sup>.

La nota ha disposto che «nelle more degli approfondimenti che si rendono necessari all'esito delle problematiche emerse in merito ai pignoramenti di conti correnti sui quali affluiscono stipendi e pensioni, si dispone, con decorrenza immediata, che non si proceda in prima battuta a pignoramenti presso istituti di credito e postali».

Equitalia potrà procedere al pignoramento del conto corrente solo al verificarsi di due condizioni. In primo luogo, dovrà effettuarsi il pignoramento presso il datore di lavoro o ente pensionistico; si potrà procedere anche al pignoramento presso la banca solo nel caso in cui, in ragione delle mensilità trattenute, il reddito da stipendio o pensione risulti pari o superiore a 5.000,00 euro mensili.

Pertanto, in questa prima fase, Equitalia ha posto un argine, seppur in via provvisoria e parziale, a questo vuoto di tutela avente rilevanza sociale generalizzata.

### **6. *La soluzione individuata da un orientamento giurisprudenziale minoritario***

Secondo quanto analizzato nei paragrafi precedenti, la giurisprudenza maggioritaria di merito e di legittimità afferma che i limiti alla pignorabilità non operano per somme dovute da rapporto lavorativo o trattamento pensionistico nel momento in cui vengono corrisposte o affluiscono sul conto corrente del debitore. L'ingresso di queste nella sfera patrimoniale dell'esecutato comporta la confusione col resto del patrimonio; da ciò consegue che le somme a titolo di pensione o stipendio perdano la loro specifica natura e i conseguenti limiti di parziale impignorabilità<sup>36</sup>.

In realtà, una più attenta analisi dell'ultima decisione della Cassazione<sup>37</sup> evidenzia dei possibili spiragli aperti per una soluzione che faccia salvi i limiti di pignorabilità posti a tutela della persona. La Suprema Corte ha affermato, in due diversi punti della sentenza, che il mutamento del titolo del credito conseguente al deposito delle somme sul conto corrente e alla relativa fungibilità del denaro sia intervenuto in quanto, nel caso di specie, si trattava di un conto corrente variamente movimentato, non qualificabile come "conto di mero appoggio", sul quale confluiscono esclusivamente le mensilità dello stipendio.

---

<sup>35</sup> Nota Equitalia 22 aprile 2013, PROT. 2013/4404

<sup>36</sup> In tal senso v. Cass. 12 giugno 1985 n. 3518. Cass. sez. lav. 09 ottobre 2012, n. 17178.

<sup>37</sup> Cass. sez. lav. 09 ottobre 2012 n. 17178.

*A contrariis*, si potrebbe affermare che la stessa soluzione non sarebbe applicabile nel caso in cui il debitore faccia confluire le somme ricevute, a titolo di stipendio o di pensione, su un conto esclusivamente a ciò dedicato. Effettivamente, questo ragionamento deduttivo è stato seguito di recente da alcune corti di merito - a dire il vero poche - che hanno dato origine ad un orientamento minoritario.

Uno dei primi casi si riscontra nell'ordinanza emessa dalla prima sezione del Tribunale di Sulmona il 20 marzo 2013, a seguito di una opposizione all'esecuzione presentata da un terzo. Il creditore procedente, Equitalia, aveva pignorato integralmente le somme versate su un libretto di deposito cointestato a due soggetti, padre e figlio, nonostante solo il secondo fosse debitore. L'altro cointestatario ha quindi proposto opposizione all'esecuzione chiedendo la sospensione dell'esecuzione, lamentando che sul libretto venivano accreditate proprie somme e, in particolare, la propria pensione<sup>38</sup>.

Il Tribunale abruzzese, pur riconoscendo e citando espressamente il diverso pensiero della giurisprudenza maggioritaria sul tema, ha ritenuto preferibile sviluppare una diversa argomentazione. Ha affermato che la natura privilegiata del rateo pensionistico, *ergo* i limiti di pignorabilità stabiliti dalla legge, permangono anche se il medesimo viene accreditato su un conto corrente o un libretto di deposito, purché la natura del credito «sia immediatamente identificabile e riconoscibile per natura ed importo» (Trib. Sulmona, ordinanza 20 marzo 2013). Tale riconoscibilità si ha in due casi: quando non vi siano all'attivo voci diverse dall'accredito della pensione, cioè il conto sia esclusivamente dedicato a far confluire tali emolumenti, ovvero quando in un conto, pur variamente movimentato, non sussistano prelievi successivi al deposito della somma a titolo di pensione.

Diversamente, nelle ipotesi in cui manchi la presenza di una delle due condizioni indicate, il soggetto percettore del reddito privilegiato manifesta la volontà di disporre delle somme percepite o di cumularne l'importo con il restante patrimonio, dimostrando così che la pensione avrebbe già assolto alla propria funzione assistenziale.

Senonché, secondo la motivazione del Tribunale, l'entrata in vigore della L. 214/2011 ha di fatto imposto ai lavoratori e pensionati, senza possibili alternative, l'obbligo di ricevere le proprie mensilità su un conto corrente o un libretto deposito, qualora abbiano importo superiore agli euro mille. «In sostanza la legge impone un obbligo a contrarre, che evoca la discussa figura del contratto imposto. Tuttavia, l'autonomia privata può continuare ad essere esercitata su altre libertà contrattuali, come quella di scelta del contraente, di scelta del tipo negoziale, nonché di scelta del *quantum* e del *quomodo* della pattuizione. Questi elementi consentono di affermare che l'atto costitutivo del rapporto, che dà luogo all'accredito, e la relazione nascente dallo stesso hanno natura contrattuale».

Il Tribunale di Sulmona prosegue affermando che un'analogica conclusione non risulta sostenibile per la natura dell'atto di accredito dello stipendio o della pensione. L'accredito in questione, essendo divenuto obbligatorio per legge, «non può qualificarsi come atto di autonomia privata, difettando in radice la volontà del percipiente di imporre una qualsiasi destinazione (di risparmio o di investimento) alla somma incassata. In assenza di questa volontà, l'accredito va qualificato in

---

<sup>38</sup> Più precisamente, secondo la richiesta dell'opponente, ciò avrebbe comportato l'ammissibilità del pignoramento del libretto limitatamente al 50% delle somme in esso contenute o - quanto meno - l'operatività dei limiti legali in tema di impignorabilità relativa della pensione.

termini di mero fatto giuridico, che, tra l'altro, impedisce anche di identificare la destinazione della somma con quella di accumulo con il restante patrimonio».

Sulla base di questa ricostruzione, il Giudice di merito ha affermato che il mero accredito della somma percepita a titolo di pensione non è sufficiente a far perdere la sua funzione assistenziale e le conseguenti tutele legislative. In presenza di una delle due ipotesi sopra indicate<sup>39</sup>, la somma non perde la natura di credito pensionistico; conseguentemente, si dovrà applicare la relativa disciplina di tutela del pensionato. Il pignoramento sarà possibile solo entro il quinto della somma percepita a titolo di pensione e solo per la parte eccedente il minimo vitale (salvo che per i crediti qualificati *ex art. 2 dpr n. 180 del 1950*).

Peraltro, l'argomentazione sostenuta dal Tribunale abruzzese appare applicabile anche con riferimento ai limiti *ex art. 545 c.p.c.* previsti in tema di retribuzione lavorativa.

Tuttavia, il caso di specie aveva ad oggetto un conto variamente movimentato, dal quale, risultavano dei prelievi intervenuti successivamente all'accredito della pensione. Per questo motivo, il Giudice ha rigettato parzialmente l'opposizione all'esecuzione affermando che le somme percepite a titolo di pensione risultavano confuse col resto del patrimonio.

Invero, nella realtà dei fatti, la possibilità di rinvenire un conto corrente variamente movimentato privo di movimenti in uscita successivi alla data di accredito della pensione o stipendio risulta piuttosto scarsa. Di norma, il titolare del conto effettua la c.d. "domiciliazione delle utenze domestiche" o di altre mensilità sul conto corrente<sup>40</sup>, ciò comporta il verificarsi di automatici movimenti in uscita con scadenze prefissate.

Il Tribunale ha dichiarato l'inapplicabilità dei limiti legali alla pignorabilità sostenendo che: «è proprio il prelievo in sé [...] a concretizzare la funzione assistenziale del rateo di pensione accreditato. Di fatti, è agevole presumere come la somma prelevata sia destinata alle esigenze primarie dell'utente». A seguito del prelievo, le somme rimanenti perdono il loro connotato assistenziale, acquistando quello di somme a titolo di risparmio, il quale, per definizione, non è finalizzato a soddisfare i bisogni immediati e vitali di colui che accumula il capitale. L'uso promiscuo delle somme presenti sul conto consente di presumere che i ratei di pensione perdano, in quel momento, la loro originaria funzione; si verifica la confusione col patrimonio restante e la conseguente inapplicabilità dei limiti legali al pignoramento.

A prescindere dal mancato accoglimento della domanda di applicabilità dei limiti legali al pignoramento della pensione, questa pronuncia si è mostrata particolarmente convincente poiché attenta agli effetti causati dalla riforma del 2011.

Un anno dopo, il Tribunale di Savona è stato interpellato con riferimento ad un caso analogo. A seguito dell'opposizione all'esecuzione proposta dal debitore, il giudice ha emesso un'ordinanza di accoglimento facendo espresso rinvio alle motivazioni del Tribunale di Sulmona e dimostrando di condividere questo orientamento minoritario<sup>41</sup>. Nel caso concreto, risultava certo dall'esame degli estratti conti prodotti dall'opponente che il conto corrente pignorato fosse alimentato unicamente dai ratei pensionistici.

Merita attenzione anche una ordinanza del Tribunale di Cagliari del 2013, orientata nel medesimo senso, ma caratterizzata da una tutela ancor più efficace a favore del debitore. Il

---

<sup>39</sup> Qualora non vi siano all'attivo voci diverse dall'accredito della pensione, cioè il conto sia esclusivamente dedicato a far confluire tali emolumenti, ovvero quando in un conto, pur variamente movimentato, non sussistano prelievi successivi al deposito della somma a titolo di pensione.

<sup>40</sup> ad esempio, il canone di locazione dell'immobile ad uso abitativo o le rate di un mutuo.

<sup>41</sup> Trib. Savona, ordinanza 2 gennaio 2014.

procedimento aveva ad oggetto il pignoramento di un conto nel quale confluiva, in via maggioritaria, ma non esclusiva, la pensione del debitore. Il Giudice dell'esecuzione, preso atto dei due orientamenti giurisprudenziali, ha seguito quello minoritario ed esteso la sua portata applicativa. Più precisamente, ha rilevato l'impignorabilità del conto «poiché in esso confluivano “essenzialmente” trattamenti pensionistici» (Trib. Cagliari, ordinanza 13 aprile, 2013).

La pronuncia del Giudice di Cagliari mostra una impostazione costituzionalmente orientata ed attenta al caso concreto. In tal modo, si è evitato che uno o più accrediti di modesta entità, aventi ad oggetto somme diverse dal trattamento pensionistico, potessero precludere l'applicazione dei limiti alla pignorabilità posti dalla legge a tutela del pensionato.

In conclusione, siffatto orientamento minoritario va senz'altro condiviso. In primo luogo, esso rappresenta una interpretazione coerente con la pronuncia della Cassazione. Inoltre, attraverso una valutazione fattuale e normativa sistematica, viene individuata una soluzione capace di far salve alcune ipotesi dall'irragionevole vuoto di tutela causato dal decreto “salva Italia”, realizzando un equo temperamento tra interessi e principi concorrenti. Il “conto dedicato” è una soluzione ragionevole che bilancia gli interessi del debitore e quelli del creditore, nel rispetto dei principi costituzionali<sup>42</sup>.

All'opposto, l'opinione maggioritaria appare contraddistinta da un eccessivo formalismo, nonché da una sproporzionata compressione dei principi personalistici e solidaristici affermati dalla Costituzione. La situazione concreta si traduce in una totale e incondizionata aggredibilità dei risparmi del debitore, pur di combattere l'evasione fiscale. Pertanto, tale interpretazione non pare dimostrarsi conforme e rispettosa del dettato costituzionale<sup>43</sup>.

Da ultimo, la Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità dell'art. 12, comma 2 del d.l. 201/2011 (convertito in l. 148/2011), ha affermato che «se il credito per il saldo del conto corrente, nonostante sia stato alimentato da rimesse pensionistiche, non gode, allo stato della legislazione, della impignorabilità parziale relativa ai crediti da pensioni, ciò non può precludere in radice la tutela dei principali bisogni collegati alle esigenze di vita del soggetto pignorato. (...) In tale contesto, la individuazione e le modalità di salvaguardia della parte di pensione necessaria ad assicurare al beneficiario mezzi adeguati alle sue esigenze di vita è riservata alla discrezionalità del Legislatore, il quale non può sottrarsi al compito di razionalizzare il vigente quadro normativo in coerenza con i precetti dell'art. 38 Cost.» (Corte cost. 15 maggio 2015 n. 85).

Con tale pronuncia di rigetto monitoria, caratterizzata da una certa timidezza, la Corte Costituzionale si è limitata a rilevare la sussistenza del vuoto di tutela causato dal legislatore, esortando quest'ultimo a porvi rimedio, senza ricorrere ai ben più incisivi strumenti dei quali dispone per garantire immediatamente il pieno rispetto della Costituzione.

### ***7. I limiti del «conto dedicato» e le possibili soluzioni alternative***

La soluzione del conto dedicato è in grado di garantire al debitore le somme necessarie alle esigenze di sopravvivenza, salvaguardando la natura di credito lavorativo-pensionistico e la conseguente applicabilità della pignorabilità nei limiti indicati dalla legge.

---

<sup>42</sup> Con riferimento alla tutela del debitore, si pensi alla solidarietà *ex art. 2 cost.*, al pieno e libero sviluppo della persona previsto all'art. 3 cost., alla retribuzione sufficiente ad assicurare al lavoratore e alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa *ex art. 36 cost.*, all'assistenza sociale *ex art. 38 cost.*; mentre gli interessi del creditore trovano il loro riconoscimento nella tutela giurisdizionale prevista dall'art. 24 cost. e nell'iniziativa economica privata *ex art. 41 cost.*

<sup>43</sup> Oltre ai già citati artt. 2, 3, 36 e 38 cost., l'art 47 impone alla Repubblica di incoraggiare e tutelare il risparmio.

Tuttavia, il rimedio in questione incontra due forti limiti. Prima di tutto, è richiesto un comportamento attivo del debitore, il quale dovrà stipulare un nuovo contratto di conto corrente, ma soprattutto, accreditare diligentemente in esso esclusivamente somme a titolo di stipendio o pensione.

Il secondo limite, ancor più rilevante, deriva dalla natura del rimedio. Essendo quest'ultimo uno strumento di creazione giurisprudenziale, peraltro accolto solo da una parte minoritaria, non assicura la sua applicazione in via generale e astratta.

Sicuramente, è possibile individuare soluzioni alternative alla figura del conto dedicato, maggiormente conformi a Costituzione e contraddistinte da una più efficace tutela nei confronti dei debitori lavoratori o pensionati. Tuttavia, abbiamo visto come *l'impasse* causata dalla riforma del governo Monti non si presti ad essere superata agevolmente in via meramente interpretativa.

Una soluzione interpretativa alternativa potrebbe essere individuata, limitatamente alle pensioni e, più precisamente, al c.d. minimo vitale. La Corte Costituzionale ha affermato in modo chiaro il riconoscimento *ex art. 38 Cost.* del minimo vitale necessario ad assicurare al pensionato un trattamento adeguato alle esigenze di vita. Alla luce dei principi generali di ragionevolezza ed effettività della tutela, nel caso concreto dovrebbe essere assicurata mensilmente al pensionato una somma di denaro sufficiente al soddisfacimento delle esigenze fondamentali della persona, nonostante l'accredito della pensione su un conto corrente e indipendentemente dall'intervento di un qualsiasi movimento passivo successivo all'accredito della stessa.

Sulla base di queste premesse, pur in presenza di movimenti passivi sul conto successivi all'accredito della pensione, il debitore potrebbe provare l'entità di tali passività e, qualora la somma di esse non raggiunga il valore pari al minimo vitale, potrebbe chiedere l'impignorabilità assoluta per la parte residua necessaria ad integrare il minimo garantito.

Difatti, se è vero che gli atti di prelievo presuppongono il soddisfacimento della funzione assistenziale e di mantenimento, non è detto che questi siano stati tali da raggiungere il minimo vitale nel mese di riferimento. Non può affermarsi, in via assoluta, che il mero prelievo di qualsiasi valore faccia perdere completamente la natura assistenziale alle somme residue (sul conto corrente) facendole divenire "somme a titolo di risparmio". Se così non fosse, si produrrebbe il caso paradossale in cui il minimo vitale risulterebbe comunque pignorabile pur in presenza di un prelievo di modica entità (ad esempio 50 euro). Peraltro, l'interpretazione testé esposta risulta applicabile anche per le mensilità successive, nel caso in cui il conto corrente sia sottoposto a sequestro e impedisca al pensionato la possibilità di effettuare prelievi.

In realtà, sulla base di quanto esposto, lo strumento più adeguato per assicurare a lavoratori e pensionati un'efficace ed omogenea tutela rimane l'intervento del legislatore.

Nel mese di giugno 2015, è stato emanato il d.l. 83/2015, col quale, finalmente, il legislatore si è occupato degli effetti negativi prodotti dal d.l. 201 del 2011. Anche in questo caso, per motivi di chiarezza espositiva si fa rinvio all'ultimo paragrafo per l'analisi della riforma.

#### ***8. Segue. L'intervento risolutore del legislatore in tema di pignoramento del conto corrente per la riscossione dei tributi: l'impignorabilità dell'ultimo emolumento accreditato. Possibile soluzione del problema in via generale***

Come analizzato precedentemente, nel mese di aprile 2013, una soluzione parziale e provvisoria è stata elaborata, in via di autoregolamentazione, nell'ambito dei pignoramenti presso il terzo



eseguiti da Equitalia. Qualche mese dopo, la situazione di criticità creatasi nel campo della riscossione dei tributi è stata finalmente affrontata anche dal legislatore.

L'art. 52, comma 1, lett. f) del d.l. 21 giugno 2013 n. 69 (decreto c.d. «del fare»), convertito con modificazioni in L. 9 agosto 2013, n. 98 ha aggiunto il comma 2 *bis* all'art. 72 *ter* del d.p.r. n. 602 del 1973<sup>44</sup>. Il novellato articolo dispone che: «nel caso di accredito delle somme di cui ai commi 1 e 2 sul conto corrente intestato al debitore, gli obblighi del terzo pignorato non si estendono all'ultimo emolumento accreditato allo stesso titolo».

La formulazione di questo comma, invero non particolarmente limpida, è stata chiarita dalla relazione illustrativa al decreto legge. Nel campo delle esecuzioni esattoriali presso il terzo, il decreto “del Fare” ha previsto che devono escludersi dal pignoramento le somme relative all'ultimo emolumento accreditato sul conto corrente a titolo di stipendio, salario o altra indennità relativa al rapporto di lavoro o di impiego, compreso quello dovuto a causa di licenziamento. In altre parole, gli obblighi del terzo pignorato (la banca), non possono ricomprendere l'ultimo emolumento affluito sul conto corrente, il quale risulterà assolutamente impignorabile e, pertanto, nella piena disponibilità del correntista. Anche se il conto viene sequestrato, impedendo in tal modo qualsiasi movimento, l'ultimo stipendio o pensione può essere liberamente prelevato dal contribuente sulla base di una espressa previsione di legge.

Con questo intervento, il legislatore mostra di conoscere gli effetti causati dall'art. 12 del decreto “salva Italia” e il relativo orientamento giurisprudenziale consolidato sul tema<sup>45</sup>.

In modo evidente, la *ratio* sottesa alla disposizione è finalizzata ad una tutela del debitore sulla base degli artt. 2, 3, 36 e 38 cost.: viene concessa al debitore esecutato la piena disponibilità di una mensilità di emolumento al fine di soddisfare le proprie esigenze vitali.

La scelta adottata dal legislatore, seppur limitata all'ambito delle espropriazioni esattoriali, manifesta una chiara intenzione di prestare efficace tutela nei confronti del debitore, diretta ad attuare i principi solidaristici e personalistici a cui si ispira il nostro ordinamento costituzionale. Per questo motivo, appare possibile considerare la disposizione in oggetto come una affermazione di principio del legislatore, applicabile in via analogica verso due diverse direzioni.

In primo luogo, l'applicazione appare ragionevole anche nell'ambito delle esecuzioni promosse dai privati; i principi e gli interessi coinvolti in un procedimento esecutivo azionato da un creditore privato sono i medesimi. Al contrario, dovrebbe affermarsi un maggiore interesse – peraltro di natura generale – al fruttuoso esperimento dell'esecuzione esattoriale, costituzionalmente sancito all'art. 53, comma 1, cost., secondo il quale: «tutti sono tenuti a concorrere alla spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva». In questo senso, sarebbe irragionevole prevedere un tale

---

<sup>44</sup> Il d.p.r. in questione contiene «Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito».

<sup>45</sup> Nella relazione al testo normativo si precisa che «tenuto conto che il c.d. “Decreto Salva Italia” (d.l. n. 201 del 2011), ha imposto l'accredito degli emolumenti retributivi e pensionistici superiori a 1.000,00 euro su conto corrente bancario/postale e, considerato che, per costante e consolidato orientamento giurisprudenziale, le somme di danaro, una volta depositate sul conto, perdono qualsiasi connessione con la eventuale speciale destinazione delle stesse, ovvero con il titolo per il quale sono versate in favore dell'avente diritto, è stata inserita una specifica previsione per evitare che, in ragione di ciò, possano venir meno i limiti alla relativa pignorabilità. In proposito, infatti, non potendo l'agente della riscossione conoscere a priori se i conti interessati siano qualificabili come conti di mero appoggio degli emolumenti in parola, ovvero se, viceversa, si verta in presenza di conti variamente movimentati, è stato inserito un terzo comma all'articolo 72-ter del d.p.r. 602/1973, che disciplina i limiti di pignorabilità di tali somme in presenza dell'esecuzione esattoriale, con cui è stato stabilito che, in presenza di somme dovute al titolo anzidetto, pensione inclusa, accreditate sul conto corrente intestato al debitore, gli obblighi di legge che gravano sul terzo non possano ricomprendere l'ultimo emolumento accreditato su tale conto, che resta, pertanto, nella piena disponibilità del correntista».

limite esclusivamente all'esecuzione esattoriale e non applicarlo anche a quella promossa dai privati.

In secondo luogo, la tutela dell'ultima mensilità accreditata sul conto dovrebbe riconoscersi anche nel caso in cui il pignoramento abbia ad oggetto una somma a titolo di pensione o altre indennità assistenziali. Le sentenze già menzionate in tema di pignorabilità della pensione<sup>46</sup> affermano fermamente, sulla base dell'art. 38 cost., la necessità di garantire una somma minima assolutamente impignorabile (minimo vitale), necessaria ad assicurare al pensionato i mezzi adeguati alle esigenze vitali. Inoltre, il riconoscimento della tutela alla sola categoria dei lavoratori parrebbe porsi in contrasto con il principio di uguaglianza *ex art. 3 cost.*; gli effetti del decreto "salva Italia" colpiscono in egual modo anche i soggetti titolari di pensione e causano le medesime problematiche di inapplicabilità dei limiti legali alla pignorabilità.

Per le ragioni anzidette, non pare possibile riscontare motivi ostativi all'applicabilità analogica dell'art. 72 *ter*, comma 2 *bis* d.p.r. n. 602 del 1973 alle due fattispecie simili indicate; procedendo in questo modo, il corto circuito normativo causato dal decreto salva Italia verrebbe risolto, in via interpretativa, in tutte le varie ipotesi.

### ***9. La soluzione normativa definitiva del d.l. 83/2015, convertito in l. 132/2015, ma solo pro futuro. La situazione attuale e il nuovo limite al denaro contante fissato dalla l. 208/2015***

Come sopra preannunciato, nel mese di giugno 2015, finalmente il legislatore si è attivato per risolvere i due grandi problemi affrontati nel presente lavoro. In primo luogo, la determinazione del minimo vitale, la cui tutela è stata espressamente riconosciuta dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 506/2002; in secondo luogo, la pignorabilità senza limiti dello stipendio o pensione accreditati obbligatoriamente sul conto corrente, accogliendo così il recente monito della Corte costituzionale, contenuto nella decisione n. 85/2015.

È opportuno precisare che si è deciso di trattare solo in conclusione la presente riforma per due motivi. Innanzitutto, si tratta di un testo appena entrato in vigore, privo di consolidate applicazioni giurisprudenziali. Secondariamente, la riforma trova applicazione – per espressa previsione del d.l. 83/2015, art. 23, comma 7, convertito in l. 132/2015, e in forza del principio processualistico *tempus regit actum* – esclusivamente per le procedure esecutive avviate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto (27 giugno 2015). Dunque, è evidente che tutte le problematiche precedentemente sollevate – e le eventuali soluzioni proposte – non debbono ritenersi vane; esse continueranno a presentarsi per tutte le procedure esecutive già pendenti alla data di entrata in vigore del decreto legge e non ancora estinte.

Per quanto riguarda la determinazione del minimo vitale, all'art. 545 c.p.c. è stato aggiunto il comma 7, ai sensi del quale «le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell'assegno sociale, aumentato della metà. La parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti previsti dal terzo, quarto e quinto comma nonché dalle speciali disposizioni di legge».

In breve, il minimo vitale è stato fissato nella misura del doppio dell'assegno sociale<sup>47</sup>. Quest'ultimo, nel 2015 ammonta ad euro 448, 51 e, aumentato della metà, arriva al valore di euro 672,76.

<sup>46</sup> Corte cost., 4 dicembre 2002 n. 506. Cass., 11 giugno 1999 n. 5761.

<sup>47</sup> v. nota 15.

Da ciò consegue che la sua quantificazione non sarà più affidata all'interpretazione dei giudici. Il beneficio maggiore di questa riforma consiste nell'evitare situazioni di incertezza e disparità per il debitore. La Legge è andata a riconoscere normativamente, a tutti i pensionati, una identica somma assolutamente impignorabile, mentre la parte eccedente a questa continua ad essere pignorabile nei limiti legali (un quinto, ovvero i limiti di cui all'art. 72-ter, al d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 nei casi di esecuzione per la riscossione dei tributi).

A ciò fanno eccezione esclusivamente i crediti qualificati *ex art. 2, n. 1, 2 e 3 d.p.r. n. 180 del 1950*, per i quali la pensione è pignorabile per l'intero ammontare, incluso il minimo vitale, ma pur sempre nei limiti indicati dalla Legge.

Tuttavia, alla luce di quanto analizzato in precedenza, una disposizione di questo tenore non sarebbe stata sufficiente, da sola, a risolvere il problema della pignorabilità senza limiti. L'art. 11 del decreto salva Italia continuerebbe ad imporre l'accredito obbligatorio sul conto corrente, per tutte quelle pensioni superiori agli euro 1.000,00, così rendendo inefficace la tutela riconosciuta dal nuovo comma 7 dell'art. 545 c.p.c.

Senonché, col medesimo d.l. 83 del 2015, sono stati aggiunti due ulteriori commi all'art. 545 c.p.c.<sup>48</sup>. Il primo, comma 8, si occupa proprio di questa problematica, relativamente sia alla pensione che allo stipendio.

La norma distingue due diverse ipotesi. La prima riguarda i casi in cui, al momento del pignoramento, le somme – a titolo di stipendio, pensione, o altre indennità – siano già state depositate sul conto corrente o postale del debitore. Il novellato comma prevede che, in questo caso, tali somme possano essere pignorate per la sola parte eccedente il triplo dell'assegno sociale.

L'oggetto dell'impignorabilità sembra riferirsi letteralmente alla somme a titolo di stipendio e pensione. Tuttavia, una disposizione con siffatto significato continuerebbe a non risolvere il problema. Difatti, sulla base di quanto analizzato in precedenza, il novellato comma rimarrebbe privo di applicazione in tutti i casi di accredito, imposto per legge, dello stipendio o pensione sul conto corrente. Alla luce dell'orientamento giurisprudenziale maggioritario sul tema, in queste ipotesi si produce la confusione di tali mensilità con le somme già presenti sul conto – effetto conseguente alla fungibilità del denaro –, comportando l'inapplicabilità dei limiti legali al pignoramento dello stipendio o pensione e, quindi, una pignorabilità integrale dei risparmi del debitore depositati in banca.

Per questi motivi, è più ragionevole ritenere che la disposizione si riferisca all'intero ammontare delle somme presenti sul conto corrente al momento del pignoramento, nel quale sono contenute “anche” le somme a titolo di stipendio o pensione.

Solo in questo modo viene assicurata al debitore una somma assolutamente impignorabile, individuata in un ammontare ritenuto idoneo, dal legislatore, per soddisfare i bisogni essenziali della persona e dell'eventuale famiglia.

---

<sup>48</sup> «Le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore, possono essere pignorate, per l'importo eccedente il triplo dell'assegno sociale, quando l'accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento; quando l'accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, le predette somme possono essere pignorate nei limiti previsti dal terzo, quarto, quinto e settimo comma, nonché dalle speciali disposizioni di legge. (comma 8, art 545 c.p.c.)

Il pignoramento eseguito sulle somme di cui al presente articolo in violazione dei divieti e oltre i limiti previsti dallo stesso e dalle speciali disposizioni di legge è parzialmente inefficace. L'inefficacia è rilevata dal giudice anche d'ufficio.» (comma 9, art. 545 c.p.c.)

Questa interpretazione è confermata altresì dalla seconda ipotesi disciplinata dal medesimo comma 8 dell'art. 545 c.p.c. Essa riguarda i casi in cui le somme a titolo di stipendio o pensione vengano accreditate sul conto successivamente al pignoramento dello stesso. In questo caso, il legislatore ha stabilito che le somme potranno essere pignorate nei limiti stabiliti dai precedenti commi dell'art. 545 c.p.c. e dalle altre disposizioni di legge<sup>49</sup>.

È evidente che questa seconda fattispecie, all'opposto, si riferisca esclusivamente alle somme accreditate sul conto a titolo di stipendio o pensione. Difatti, trattandosi di un conto già pignorato e sequestrato, il debitore non può disporre di quanto in esso contenuto e, conseguentemente, non si produce l'effetto della confusione con le altre somme presenti sul conto.

Pertanto, per evitare che gli venga privata la disponibilità integrale delle somme – a titolo di stipendio o pensione – che verranno accreditate successivamente e obbligatoriamente sul conto, è riconosciuta la loro pignorabilità, ma esclusivamente nei limiti indicati dalla legge.

Anche in questo caso, la *ratio* sottesa alla norma consiste nell'evitare al debitore una privazione totale dei mezzi di sostentamento, al fine di garantirgli il soddisfacimento dei propri bisogni primari, costituzionalmente tutelati.

A conferma del chiaro intento del legislatore, esso ha aggiunto un nuovo comma 9 all'art. 545 c.p.c. che va a sanzionare con l'inefficacia parziale, rilevabile d'ufficio, del pignoramento eseguito in violazione dei limiti contenuti nei commi precedenti. Cioè se il creditore agisce in violazione dei nuovi limiti imposti, ossia superandoli, il pignoramento resterà valido ma sarà dichiarabile inefficace (anche d'ufficio) per le somme eccedenti le soglie prefissate.

Infine, la l. 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016), all'art. 1, comma 898, ha modificato l'art. 49, comma 1 del d.lgs. 231/2007 aumentando a 3.000,00 euro l'importo della soglia massima consentita per il trasferimento di denaro contante, oltre la quale è imposto l'obbligo di tracciabilità dei pagamenti superiori a tale importo. Di conseguenza, dalla data di entrata in vigore della legge (1 gennaio 2016), l'obbligo di accredito dello stipendio o della pensione sul conto corrente è stato ristretto ai soli casi di importo mensile superiore ai 3.000,00 euro.

In conclusione, il problema sembra essere stato risolto in modo efficace, ma esclusivamente *pro futuro*. Non resta che attendere i primi orientamenti giurisprudenziali consolidati sul tema, al fine di verificare la piena e concreta efficacia correttiva della riforma.

Per contro, l'arduo compito di colmare il vuoto di tutela per i debitori soggetti a procedure esecutive in data precedente a quella di entrata in vigore del d.l. 83/2015, spetta al prudente apprezzamento della giurisprudenza.

Con riferimento a questi ultimi – tenuto conto altresì del monito della Corte Costituzionale sull'evidente vuoto di tutela<sup>50</sup> – appare quanto meno auspicabile che le Corti di merito ricorrano in modo uniforme alla interpretazione giurisprudenziale minoritaria sul tema, o, preferibilmente, applichino analogicamente la disposizione garantista prevista dal decreto “del Fare”<sup>51</sup>, estendendola sia ai pignoramenti presso il terzo promossi da privati, sia a quelli aventi ad oggetto mensilità a titolo di pensione o altre indennità assistenziali.

---

<sup>49</sup> 1/5 nel caso di pignoramento avente ad oggetto lo stipendio (art. 545, comma 3 c.p.c.) e 1/5 per la pensione, ma solo per la parte eccedente il minimo vitale (art. 2 d.p.r. 180/1950). Nel caso di pignoramenti eseguiti da Equitalia ed aventi ad oggetto lo stipendio, troveranno applicazione i limiti di cui all'art. 72 *ter*, comma 1, del d.p.r. 602/1973, maggiormente favorevoli per il debitore.

<sup>50</sup> Corte cost. 15 maggio 2015, n. 85.

<sup>51</sup> art. 52, comma 1, lett. f) del d.l. n. 69 del 2013 convertito con modificazioni in l. n. 98 del 9 agosto, il quale ha aggiunto il comma 2 *bis* all'art. 72 *ter* del d.P.R. n. 602 del 1973. Come visto, tale norma fa riferimento esclusivamente alle procedure esecutive promosse dal Fisco per la riscossione di tributi e che vadano a colpire Sul punto, v. paragrafo 8.

## RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

Cass. 18 luglio 1974, n. 2147. 1974. in *Banca, borsa, tit. cred.*: II, 143

Cass. 11 giugno 1999, n. 5761. 2001. in *Foro. it.*: I, 2019

Cass. 17 gennaio 2007, n. 963. 2007. in *Mass. Giust. Civ. Mass.*: 1

Cass. 22 marzo 2011, n. 6548. 2011. in *Mass. Giust. civ.*: 3, 442

Cass. sez. lav., 9 ottobre 2012, n. 17178. 2012. in *Mass. Giust. Civ.*: 10, 1193

Cass. 7 agosto 2013, n. 18755. 2013. in *Guida al diritto*: 41, 71

Cass. ordinanza 18 novembre 2014, n. 24536. 2014. in *Diritto & Giustizia*: 19 novembre, nota di Perrotta

Cedro, Marco. 2011. *Le indagini fiscali sulle operazioni finanziarie e assicurative*. Torino

Cirillo, Bruno. 2015. *Il nuovo pignoramento presso terzi*, Santarcangelo di Romagna

Crivelli, Alberto. 2011. *Il pignoramento presso terzi*, Milano

Corte cost. 25 marzo 1987, n. 89. 1987. in *Foro. it.*: I, 1001

Corte cost. 7 luglio 1988, n. 878. 1988. in *Foro. it.*: I, 2787

Corte cost. 30 novembre 1988, n. 1041. 1989. in *Giust. Civ.*: I, 262

Corte cost. 12 aprile 1991, n. 55. 1991. in *Giur. Cost.*: 416

Corte cost. 18 febbraio 1992, n. 51. 1992. in *Giur. Cost.*: 285

Corte cost. 19 marzo 1993, n. 99. 1993. in *Foro. it.*: I, 2129

Corte cost. 20 novembre 2002, n. 506. 2003. in *Foro it.*: I, 2554

Corte cost. 22 novembre 2002, n. 468. 2003. in *Giust. Civ.*: I, 876

Corte cost. 15 maggio 2015, n. 85. 2015. in *Giur. Cost.*: 3, 741

Diana, Antonio Gerardo. 2015. *Il pignoramento presso terzi*, Milano

Galgano, Francesco. 2014. *Trattato di diritto civile*. Vol. II, Padova: 171 ss.

Punzi, Carmine. 2013. *Limiti alla pignorabilità e oggetto della responsabilità*, in *Riv. dir. proc.*: 1281 ss.

Roppo, Vincenzo. 2011. *Il contratto*, in *Tratt. dir. priv.* Iudica e Zatti, Milano: 49

Ruta, *Il segreto bancario nella realtà giuridica italiana*, in Aa.Vv., 1983. *Il segreto nella realtà giuridica italiana*, Padova: 359

Schiavolin, Roberto. 1996. *Segreto bancario*, in *Dig. disc. priv. sez. comm.*, XIII, Torino: 355-357

Serranò, Maria Vittoria. 2003. *La tutela del contribuente nelle indagini bancarie*, Messina: 13

Trib. Cagliari, ordinanza 13 aprile 2013, ined.

Trib. Savona, ordinanza 2 gennaio 2014, ined.

Trib. Sulmona, ordinanza 20 marzo 2013, ined.